



Al fine di esaminare se il mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona condannata in Spagna per il reato di apologia del terrorismo e umiliazione di chi ne è vittima debba essere eseguito senza verificare se tale reato sia parimenti punito in Belgio, l'autorità giudiziaria belga deve prendere in considerazione la durata della pena prevista dalla legge spagnola applicabile ai fatti commessi

Nella sentenza X (Mandato d'arresto europeo – Doppia incriminazione) (C-717/18), del 3 marzo 2020, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo¹ (in prosieguo: la «decisione quadro») esige che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia punito dallo Stato membro emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge di detto Stato membro nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo, e non nella versione in vigore al momento dell'emissione di tale mandato d'arresto. Tale verifica risulta necessaria in quanto, ai sensi di detta disposizione, l'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi per determinati **reati puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni non può essere subordinata al controllo della doppia incriminazione del fatto, ossia alla condizione che tali reati siano puniti anche dalla legge dello Stato membro di esecuzione.**

Nel 2017, l'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) ha condannato X, segnatamente, per fatti commessi nel 2012 e nel 2013, configuranti il reato di apologia del terrorismo e di umiliazione delle vittime di quest'ultimo, previsto dall'articolo 578 del **codice penale spagnolo nel testo vigente al momento dei fatti stessi**. Essa gli ha pertanto inflitto **la pena detentiva massima di due anni derivante da tale versione** della disposizione penale spagnola. Tuttavia, nel 2015, tale disposizione è stata modificata e prevede oramai una pena detentiva di durata massima di tre anni.

Poiché X aveva lasciato la Spagna trasferendosi in Belgio, l'Audiencia Nacional (Corte centrale) ha emesso, nel 2018, **un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti per il reato di «terrorismo», che figura nell'elenco dei reati oggetto della soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto**. L'*Hof van beroep te Gent* (Corte d'appello di Gand, Belgio), investito dell'appello nell'ambito della procedura di esecuzione di tale mandato d'arresto, ha deciso di proporre rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte a causa dei **dubbi** che nutriva **riguardo alla versione dell'articolo 578 del codice penale spagnolo da prendere in considerazione (quella applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento principale o quella in vigore alla data di emissione del mandato d'arresto europeo)** per stabilire se sia soddisfatto, nel caso di specie, il presupposto che esige una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni.

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

La Corte ha anzitutto rilevato che il tenore letterale dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro non specifica quale versione della legge dello Stato membro emittente debba essere presa in considerazione qualora la legge suddetta abbia subito modifiche tra la data dei fatti in discussione e la data di emissione, o addirittura di esecuzione, del mandato d'arresto europeo. In particolare, non si può desumere dall'impiego dell'indicativo presente in tale disposizione che la versione da prendere in considerazione sia quella in vigore al momento dell'emissione di detto mandato d'arresto.

Per quanto riguarda, poi, il contesto nel quale si iscrive tale disposizione, la Corte ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro prevede, segnatamente, che un mandato d'arresto europeo può essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. Orbene, tale soglia minima non può che fare riferimento alla pena concretamente pronunciata nella decisione di condanna conformemente alla legge dello Stato membro emittente applicabile ai fatti che hanno dato luogo alla decisione stessa, e non alla pena che avrebbe potuto essere pronunciata in virtù della legge di tale Stato membro applicabile alla data di emissione del suddetto mandato d'arresto. La soluzione non può essere diversa ove si tratti dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro. Infatti, l'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente applicabile ad una data differente, a seconda che essa verifichi se il mandato d'arresto europeo possa essere emesso conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, oppure se tale mandato d'arresto debba essere eseguito senza controllo della doppia incriminazione del fatto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, pregiudicherebbe l'applicazione coerente di queste due disposizioni.

Inoltre, l'interpretazione secondo cui la versione della legge dello Stato membro emittente da prendere in considerazione è quella applicabile ai fatti in discussione è suffragata dall'articolo 8 della decisione quadro. In particolare, ai sensi di tale disposizione, il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni concernenti la pena inflitta ovvero la pena minima e quella massima stabilite dalla legge dello Stato membro emittente, tenendo presente che tali informazioni devono essere fornite nella presentazione stabilita dal modello allegato alla decisione quadro. Risulta dal suddetto modello che tali informazioni riguardano la pena «inflitta», sicché tale pena è quella che, a seconda dei casi, può essere inflitta oppure è stata concretamente inflitta con la decisione di condanna, e dunque quella risultante dalla versione della legge dello Stato membro emittente che è applicabile ai fatti considerati.

La Corte ha altresì rilevato che tale interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro è corroborata dalla finalità di quest'ultima, ossia facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria mediante l'istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale. Pertanto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve potersi fondare sulle informazioni relative alla durata della pena contenute nel mandato d'arresto europeo stesso. Esigere da detta autorità che essa verifichi se la legge dello Stato membro emittente applicabile ai fatti in discussione non sia stata modificata successivamente alla data di tali fatti, da un lato, si porrebbe in contrasto con la finalità della decisione quadro e, dall'altro, sarebbe contrario al principio della certezza del diritto, tenuto conto delle difficoltà che tale autorità potrebbe incontrare nell'identificare le diverse versioni eventualmente pertinenti di tale legge.

Infine, la Corte ha sottolineato che il fatto che il reato in questione non possa dar luogo a consegna senza verifica della doppia incriminazione del fatto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro non significa per questo che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo debba essere rifiutata. Infatti, incombe all'autorità giudiziaria dell'esecuzione esaminare il criterio della doppia incriminazione del fatto enunciato all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro con riguardo a tale reato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106